

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
n. 293 del 13 agosto 2020

Oggetto: Annullamento del Decreto Dirigenziale n. 291 del 13/08/2020. Programma annuale delle attività redatto dall'ATC PS 1 per l'anno 2020: restituzione al territorio di gestione programmata della caccia di alcuni istituti (Zone di Ripopolamento e Cattura e Centro pubblico di riproduzione fauna selvatica).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- 1) Di annullare il Decreto Dirigenziale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 291 del 13/08/2020 contenente alcuni refusi, e sostituirlo con il presente atto.
- 2) Di provvedere alla restituzione al territorio di gestione programmata della caccia (restituzione) dei sottoelencati istituti faunistici, secondo le specifiche e condizioni riportate a fianco di ciascuno:

ATC PS 1	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	TASP HA	TASP HA	
ZRC LA FRANA	371	0	RESTITUZIONE TOTALE di Ha. 371
ZRC MARRONE	607	0	RESTITUZIONE TOTALE di ha. 607
CPuRFS Casinina/Auditore	160	0	RESTITUZIONE TOTALE DI Ha. 160

- 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della L.R. 7/95, la seguente regolamentazione della caccia all'interno degli istituti (ZRC La Frana, ZRC Monte Marrone, CPuRFS Casinina/Auditore da restituire alla gestione programmata della caccia denominati in seguito Istituti in restituzione, per la stagione venatoria 2020/21:

- Negli Istituti in restituzione l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.
- Negli istituti in restituzione, la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita:
 - dal 20 al 30 settembre 2020 con accesso ed esercizio venatorio dalle ore 7,00 alle ore 12,00 esclusivamente ai soli cacciatori con residenza anagrafica nell'Ambito



Territoriale di caccia PS 1 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 1;

- *nella giornata del 30 settembre 2020 l'accesso e l'esercizio venatorio è consentito agli iscritti all'Ambito territoriale di caccia PS 1, in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 1, anche se residenti anagrafici in altro ambito, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto.*
- *a partire dal 1 ottobre 2020 la caccia è consentita a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia PS 1, senza alcuna limitazione, secondo le modalità previste dal calendario venatorio 2020.*

Per quanto riguarda la selvaggina stanziale è consentito l'abbattimento di un solo capo. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo segnare il capo come previsto dal calendario venatorio, riporre il fucile nell'astuccio ed uscire dalla ZRC o CPuRFS in restituzione. L'attività venatoria nei giorni di caccia regolamentata sarà consentita esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.

- Negli istituti in restituzione la caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche.

- 3) Di diffondere le norme sulle modalità di apertura degli Istituti, o parte di essi, tramite adeguati manifesti da affiggere a cura dell'A.T.C. presso i Comuni dove ricadono le aree da restituire al territorio di gestione programmata della caccia secondo lo schema predisposto dagli Uffici Regionali, dandone ampia diffusione tramite ogni mezzo di informazione ritenuto efficace dall'ATC;
- 4) Di dare atto che per quanto attiene alla pianificazione dei territori relativamente alla caccia agli Ungulati si specifica quanto segue:
cervidi: resta valida la pianificazione già definita nello specifico Piano annuale di gestione 2020,
cinghiale: i territori in oggetto vengono inglobati nella "Zona C" di caccia al cinghiale nelle forme consentite.
- 5) Di stabilire che l'ATC PS1 dovrà farsi carico di segnalare adeguatamente gli Istituti in restituzione nel periodo in cui sono previste le sopra indicate limitazioni al prelievo, nonché dovrà provvedere alla rimozione delle tabelle perimetrali a seguito dell'avvenuta restituzione degli istituti.
- 6) Di dare altresì atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la normativa in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria di cui alla L. 157/92 e alla L.R. 7/95, e non ne sostituisce altri, qualora dovuti, nè esonera dall'applicazione e dal rispetto di ogni altra disposizione di legge cogente in materia ed in generale di tutte quelle attualmente in



vigore, ivi comprese quelle adottate per contrastare l'attuale emergenza coronavirus COVID-19;

- 7) di trasmettere copia del presente atto agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, nonché all'ATC PS 1;
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

Si attesta, inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta, altresì, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Delegato del Dirigente
P.O. Coordinamento delle attività gestionali,
Settori Caccia e Pesca Sportiva,
Coordinamento strutture decentrate e CRAS
(Dott. Agr. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), L.R. 13/2015 e L.R. 6/2016;
- DGR n. 1675 del 30/12/2019 - "L.R. n. 20/2001 - Istituzione e revisione parziale delle Posizioni Organizzative nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi della Giunta regionale e modifica parziale della DGR n. 467/2019";
- DDS n. 1/SVM del 27/01/2020 - "L.R.20/2001 – Conferimento incarichi di responsabilità delle Posizioni Organizzative, istituite o revisionate con D.G.R. n. 1675 del 30.12.2019, nell'ambito del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche.";
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157;
- Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 7;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Motivazione:

La legge n. 56/2014, legge Delrio, ha disposto che le funzioni in materia di Caccia e Pesca nelle acque interne non rientrino tra quelle fondamentali che debbono rimanere in capo alle Province e la Regione Marche, con Legge Regionale n. 13 del 2015, ha stabilito che le suddette funzioni, a far data del 1 Aprile del 2016, siano in capo alla Regione stessa.

L'Art. 19 comma 3 della Legge 7/95 dispone che "I Comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia (ora Regione), che può richiederne la revisione in caso di difformità.

Allo scopo di facilitare la lettura e la chiara diffusione della regolamentazione della caccia all'interno degli istituti da restituire alla gestione programmata della caccia, ricadenti nell'ATC PS 1 , per la stagione venatoria 2020-21, si decide di sostituire il decreto dirigenziale della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 91 del 13/08/2020 con il presente provvedimento.

Gli AA.TT.CC. di Pesaro e Urbino hanno regolarmente presentato i programmi annuali 2020, assunti al Protocollo dell'Ente col n.908511 in data 10.08.2020 (ATC PS 1) e prot 599898 del 15.06.2020 (ATC PS 2).

Il programma presentato dall'ATC PS 1 è comprensivo, tra l'altro, della richiesta di revisione della pianificazione delle ZRC secondo quanto di seguito riportato:



ATC PS 1	SITUAZIONE ATTUALE	SITUAZIONE PROPOSTA	TIPO DI MODIFICA
DENOMINAZIONE	TASP HA	TASP HA	
ZRC LA FRANA	371	0	RESTITUZIONE TOTALE DI HA. 371
ZRC MARRONE	607	0	RESTITUZIONE TOTALE DI HA. 607
CPuRFS Casinina/Auditore	160	0	RESTITUZIONE TOTALE DI HA. 160

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 7/95, Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna.

L'effettiva superficie di tale territorio è ripartita, in percentuali definite dalla legge stessa, tra gli istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, gli istituti privatistici, ed il rimanente territorio in cui si esercita la gestione programmata della caccia.

Tra tali tipologie figura l'istituto delle zone di ripopolamento e cattura, normato dal successivo art. 9 della medesima legge 7/95.

La pianificazione di cui sopra si articola nella programmazione regionale approvata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 adottata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 avente ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Peraltro il medesimo articolo al comma 2 prevede la possibilità di sopprimere le ZRC quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'ATC PS 1 nel programma annuale presentato quest'anno ha previsto di restituire al territorio di gestione programmata della caccia totalmente alcune zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della selvaggina come specificato con nota del 6/08/2020 (prot. n. 897493).

"Come già specificato nel Programma annuale 2020, la programmazione degli Istituti dell'ATC PS1 a seguito delle nuove direttive dettate dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del febbraio 2020, ha subito notevoli condizionamenti alle ipotesi programmatiche, primo fra tutti la nuova ripartizione delle superfici da destinare ad istituti di protezione/produzione, pur se i termini prescritti relativi alla ripartizione del "Protetto gestionale" entreranno in vigore a febbraio 2022.

Stante le motivazioni sopra esposte, esaminata in istruttoria la proposta presentata, si ritiene che nulla osti al suo accoglimento.



Per ciò che concerne le modalità di prelievo venatorio per gli istituti da revocare e restituire alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 9 comma 11 della Legge Regionale n. 7/1995, l'ATC PS 1 con la nota di cui sopra prot. 883604/2020 ha proposto anche la regolamentazione che si riporta di seguito, anch'essa ritenuta accoglibile:

- Negli Istituti in restituzione l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita secondo i tempi e le modalità definiti dal Calendario Venatorio Marche 2020/2021.
- Negli istituti in restituzione, la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita:
 - dal 20 al 30 settembre 2020 con accesso ed esercizio venatorio dalle ore 7,00 alle ore 12,00 esclusivamente ai soli cacciatori con residenza anagrafica nell'Ambito Territoriale di caccia PS 1 ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'Istituto che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 1;
 - nella giornata del 30 settembre 2020 l'accesso e l'esercizio venatorio è consentito agli iscritti all'Ambito territoriale di caccia PS 1, in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC PS 1, anche se residenti anagrafici in altro ambito, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto.
 - a partire dal 1 ottobre 2020 la caccia è consentita a tutti i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia PS 1, senza alcuna limitazione, secondo le modalità previste dal calendario venatorio 2020.

Per quanto riguarda la selvaggina stanziale è consentito l'abbattimento di un solo capo. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo segnare il capo come previsto dal calendario venatorio, riporre il fucile nell'astuccio ed uscire dalla ZRC o CPuRFS in restituzione. L'attività venatoria nei giorni di caccia regolamentata sarà consentita esclusivamente indossando un capo di vestiario ad alta visibilità.

- Negli istituti in restituzione la caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche.
- Per tutte le ZRC e CPuRFS la caccia agli Ungulati (Cinghiale, Daino, Capriolo) è consentita ai Soggetti ammessi secondo gli specifici atti amministrativi, nel rispetto di tempi e modalità stabiliti dai Calendari e Disciplinari di riferimento emanati dalla Regione Marche. e per quanto riguarda la pianificazione si specifica quanto segue:
 - **cervidi** : resta valida la pianificazione già definita nello specifico Piano annuale di gestione.
 - **cinghiale**: i territori in oggetto vengono inglobati nella "Zona C" di caccia al cinghiale nelle forme consentite.



Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di quanto riportato nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
Bianchi Lorella

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI:

- N. 3 Cartografie Istituti restituiti totalmente.

